


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DALL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 29 LUGLIO 2014, N. 166

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALL'INTESA TRA LA REGIONE UMBRIA E
LA REGIONE MARCHE CONCERNENTE IL RIORDINO DELL'ISTITUTO
ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL'UMBRIA E DELLE MARCHE
E MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 25 NOVEMBRE 2013, N. 40



Art. 1*(Approvazione delle modifiche all'intesa)*

1. Ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, dell'articolo 21, comma 2, lettera c), dello Statuto regionale e dell'articolo 1, comma 3, della legge regionale 25 novembre 2013, n. 40 (Approvazione dell'intesa tra la Regione Umbria e la Regione Marche concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche), la presente legge approva le allegate modifiche all'intesa, concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche, approvata con la legge regionale suddetta.

Art. 2*(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 40/2013)*

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 40/2013 le parole: "dell'ultima delle leggi regionali di approvazione della stessa" sono sostituite dalle seguenti: "dello statuto e del regolamento di cui all'articolo 12 del d.lgs. 106/2012, da emanarsi nel rispetto dei termini previsti nel medesimo articolo".


Art. 3*(Norme transitorie e finali)*

1. Il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dei conti dell'Istituto sono nominati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di approvazione delle modifiche di cui all'allegato. Entro centottanta giorni dalla data della suddetta entrata in vigore è altresì nominato il direttore generale dell'Istituto.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 40/2013, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, non si applicano alle attività di controllo, che restano disciplinate dall'articolo 18 dell'intesa.

3. Il termine di cui all'articolo 19, comma 2, dell'intesa inizia a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali di approvazione delle modifiche di cui all'allegato.

IL PRESIDENTE
(Vittoriano Solazzi)



*Modifiche all'Accordo
tra la Regione Umbria e la Regione Marche
concernente il riordino dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale dell'Umbria e delle Marche
ratificato rispettivamente con legge regionale
Umbria 20 novembre 2013, n. 28 e legge
regionale Marche 25 novembre 2013, n. 40.*

Art. 1

(Modificazioni e integrazioni all'art. 3)

1. Alla fine del comma 2 dell'articolo 3 dell'Accordo di cui alla legge regionale Umbria 20 novembre 2013, n. 28 ed alla legge regionale Marche 25 novembre 2013, n. 40, è aggiunto il seguente periodo ***"I rispettivi Piani sanitari regionali disciplinano, altresì, le modalità di raccordo tra l'Istituto e i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie regionali di riferimento."***

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 e alla l.r. Marche 40/2013, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Per le finalità previste dal presente articolo, gli atti programmatori dell'Istituto, che non rientrano nella fattispecie disciplinata dall'art. 18 dell'Accordo, sono sottoposti all'esame della conferenza di servizi di cui al comma 3 e la loro attuazione è sospesa fino all'approvazione del verbale della conferenza medesima da parte della Giunta regionale dell'Umbria."

Art. 2

(Modificazioni e integrazioni all'art. 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 e alla l.r. Marche 40/2013, dopo le parole ***"normativa europea, statale"*** sono aggiunte le seguenti ***", con particolare riferimento al d.lgs. 270/1993,"***.

2. Il comma 5 dell'articolo 4 dell'Accordo, di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, è sostituito dal seguente:

"5. L'Istituto svolge l'attività prevista dall'articolo 9 del d.lgs. 106/2012 nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo medesimo."

Art. 3

(Modificazione all'art. 7)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 dell'Accordo, di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, le parole ***"dai rispettivi Consigli - Assemblee legislative"*** sono sostituite dalle seguenti ***"secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti"***.

Art. 4

(Modificazione all'art. 8)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, dopo le parole ***"d'intesa tra le due Regioni,"*** sono aggiunte le seguenti ***"sentito il Ministro della Salute, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 del d. lgs. 106/2012"***.

Art. 5
(Modificazione all'art. 10)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, le parole *“ha termine entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo direttore generale”* sono sostituite dalle seguenti *“di durata non superiore a cinque anni”*.

Art. 6
(Modificazione all'art. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 11 dell'Accordo, di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, sono aggiunte le seguenti parole *“e opera nel rispetto dei principi di riorganizzazione di cui all'art. 10 del d.lgs. 106/2012, senza determinare aggravio dei procedimenti amministrativi e aumento di spesa.”*.

Art. 7
(Modificazione all'art. 17)

1. Al comma 2 dell'art. 17 dell'Accordo di cui alla l.r. Umbria 28/2013 ed alla l.r. Marche 40/2013, dopo le parole *“previste dall'articolo 11, comma 3, del d.lgs. 106/2012”* sono inserite le seguenti *“e acquisita l'intesa con il Ministro della Salute e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.”*.

Per la Regione Umbria
la Presidente
Catiuscia Marini

(firmato digitalmente)

Per la Regione Marche
il Presidente
Gian Mario Spacca

(firmato digitalmente)